

LXXVI.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Congedo — Comunicazione di un progetto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati per l'aggregazione del Comune di Palombaro al Mandamento di Casoli — Approvazione senza discussione dei seguenti progetti di legge: 1. Leva militare sui giovani nati nel 1861; 2. Contratto di permuta di un tratto di terreno di proprietà del Comune di Saronna con altro demaniale; 3. Convalidazione di decreto reale di prelevamento dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1880 — Votazione di questi tre progetti, e per la surrogazione di due Commissari alla Commissione verificatrice dei titoli dei nuovi Senatori e di un membro alla Giunta d'inchiesta sulla marina mercantile — Discussione del progetto di legge relativo all'aggregazione del Comune di Scerni in provincia di Chieti, al mandamento di Casalbordino, a cui prendon parte il Senatore De Cesare, il Senatore Majorana-Calatabiano, Relatore, e il Ministro Guardasigilli — Approvazione del progetto — Discussione di altro schema di legge per lo stabilimento definitivo della pretura del Comune di Asso, provincia di Como — Dichiarazione del Senatore Serra, Relatore — Approvazione del progetto — Discussione del progetto di legge per l'aggregazione dei Comuni di Calatabiano e Fiumefreddo in Sicilia al mandamento di Giarre — Osservazioni in favore dei Senatori Majorana-Calatabiano, Relatore, e Amari — Presentazione di un progetto di legge per l'ammobigliamento dell'Accademia navale di Livorno — Risultato delle votazioni fatte in principio di seduta, dichiarate nulle per mancanza di numero.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Non è presente alcun Ministro. Più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, delle Finanze e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Il Senatore **Zini** domanda un congedo di 15 giorni per motivi di salute, congedo che viene dal Senato accordato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Dall'onorevole Presidente della Camera ho ricevuto la seguente lettera:

« Roma, addì 30 giugno 1881.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'u-

nito disegno di legge, d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di quest'oggi, concernente: Aggregazione del Comune di Palombaro al mandamento di Casoli, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di questo illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei Deputati

« **D. FARINI.**

« **A. S. E.**

il Presidente del Senato del Regno
Roma ».

Questo progetto di legge verrà stampato e distribuito agli Uffici.

Ora abbiamo all'ordine del giorno il Rinnovamento della votazione per la nomina di due membri alla Commissione per la verifica-

dei titoli dei nuovi Senatori, in surrogazione del Senatore Arese, defunto, e del Senatore Torelli, dimissionario; nonchè per la nomina di un Commissario alla Giunta d'inchiesta per la marina mercantile, in surrogazione del Senatore Giovanola, dimissionario, e votazione a scrutinio segreto sopra i due progetti di legge N. 111 e 112, già approvati.

Prima di fare l'appello nominale sarebbe opportuno di porre in discussione altri progetti di legge posti all'ordine del giorno.

**Approvazione dei progetti di legge
N. 113, 104, 103.**

PRESIDENTE. Anzitutto procederemo alla discussione del progetto di legge intitolato: « Leva militare sui giovani nati nell'anno 1861 ».

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli:

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Il contingente di prima categoria che dovrà somministrare la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1861 è fissato a sessantacinquemila uomini.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. (Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col R. Decreto del 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2^a), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.

(Approvato).

A suo tempo si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Intanto si passerà alla discussione del progetto di legge intitolato: « Contratto di permuta di un tratto di terreno di proprietà del Comune di Savona con altro di proprietà demaniale.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Articolo unico.

È approvato il contratto di permuta alla pari di un tratto di terreno di 15,000 metri quadrati di proprietà del Comune di Savona colla porzione degli spalti e fossi di ragione dello Stato, ivi esistenti, non compresi nella precedente cessione fatta allo stesso Municipio nel 15 marzo 1873, il tutto ai termini ed alle condizioni recate dallo istrumento 28 agosto prossimo passato, stipulato avanti la sottoprefettura di Savona.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, trattandosi di articolo unico, si procederà poi alla votazione per scrutinio segreto.

Si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Convalidazione di decreto reale di prelevamento dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1880 ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Articolo unico.

È convalidato il decreto reale 25 dicembre 1880, n. 5819, col quale dal fondo per le spese impreviste, stanziato al capitolo 88 del bilancio definitivo di previsione della spesa del 1880 pel Ministero del Tesoro, venne autorizzata una ventinovesima prelevazione nella somma di lire 12,000, portata in aumento al capitolo 1, *Personale*, del bilancio medesimo pel Ministero dell'Interno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, trattandosi di articolo unico, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Si procederà ora all'appello nominale tanto per il rinnovamento delle votazioni per la nomina dei due membri delle Commissioni per la

verificazione dei titoli dei nuovi Senatori in surrogazione dei Senatori Arese e Torelli, e per la nomina di un Commissario alla Giunta d'inchiesta per la marina mercantile in surrogazione del Senatore Giovanola, quanto per la votazione dei tre progetti di legge testè discussi ed approvati, e cioè:

1. Leva militare sui giovani nati nell'anno 1861;

2. Contratto di permuta di un tratto di terreno di proprietà del Comune di Savona con altro demaniale;

3. Convalidazione di decreto reale di prelevamento dal fondo per le spese imprevedute per l'anno 1880.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

Discussione dei progetti di legge N. 97, 98 e 107.

PRESIDENTE. Mentre le urne resteranno ancora aperte si procederà alla discussione degli altri progetti di legge iscritti nell'ordine del giorno, incominciando da quello intitolato: Aggregazione del Comune di Scerni in provincia di Chieti al mandamento di Casalbordino.

Si procederà alla lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore DE' CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE' CESARE. Onorevoli Colleghi. La mia mal ferma salute m'impedisce di svolgere ampiamente la importante materia delle circoscrizioni in relazione della politica amministrativa del Governo.

Però le brevi osservazioni che farò complessivamente intorno ai tre progetti che sono all'ordine del giorno m'inducono a sperare che il Senato vorrà con una deliberazione decisiva metter fine a questi affari, i quali paiono lievi in apparenza, ma nella sostanza sono di gravissimo momento.

Il Senato dee ricordare che, nella tornata del 26 maggio 1879, allorchè si discuteva il

progetto di legge per l'aggregazione dei mandamenti di Cammarata e Casteltermini al tribunale di Girgenti, io dimostrai la necessità di modificare talune circoscrizioni nel Regno, che in verità sono assai difettose. Ma nello stesso tempo dimostrai che questo era grave negozio di esclusiva pertinenza del potere esecutivo, il quale non deve abbandonarlo in balia degli interessi privati e dei partiti politici, i quali non sono e non possono essere mai giudici imparziali. L'onorevole Taiani, allora Ministro di Grazia e Giustizia, alle mie osservazioni e domande rispose così:

« A proposito dell'attuale progetto, che veramente è d'iniziativa parlamentare, l'onorevole Senatore De Cesare si fa a domandare quali sieno gl'intendimenti del Governo intorno all'argomento, molto grave, della circoscrizione, sia giudiziaria, sia amministrativa. Posso dire, per quanto più specialmente riguarda il Ministero di Grazia e Giustizia, ossia per ciò che riguarda la circoscrizione giudiziaria, che io non ho mai battuto le mani a questi progetti di legge d'iniziativa parlamentare, ma non mi opposi al progetto del quale si tratta, perchè questo non altera punto la natura della riforma che si studia nel mio Dicastero, dovendo infatti, quanto prima, proporre che scompaiano i Tribunali che non abbiano sede in capoluoghi di provincia.

« Il passaggio dei mandamenti di Cammarata e Casteltermini dalla giurisdizione del Tribunale di Sciacca a quello di Girgenti era per me un terreno innanzi tempo guadagnato ».

In cinque anni e con rapidità vorticosa si succedettero cinque Ministri di Grazia e Giustizia; ed ora siamo al sesto. Le promesse riforme non furono fatte, e l'andazzo dei progetti d'iniziativa parlamentare continua, anzi cresce di giorno in giorno.

Moltissimi progetti furono già commutati in legge, molti altri pendono dinanzi al Senato, e non so quanti altri pendono innanzi alla Camera elettiva.

In che guisa si fanno questi progetti? Il Comune che vuole aggregarsi ad un altro mandamento fa una deliberazione colla quale esprime il desiderio di mutare mandamento.

La domanda è mandata al Deputato, e l'iniziativa parlamentare fabbrica tosto il progetto che in brevissimo tempo è mutato in legge.

Ma per ciò fare si è preventivamente tenuto conto delle proteste degli altri Comuni? Furono interrogate tutte le parti interessate? Si ottenne il voto del Consiglio provinciale? Si chiese l'avallo degli alti Corpi giudiziari? Si domandò il parere del Consiglio di Stato?

Nulla di tutto ciò; l'iniziativa parlamentare tiene luogo di tutto; e cotesta iniziativa è sostituita all'azione legittima e pertinente del Governo.

Eppure, i Governi degli Stati in cui le istituzioni costituzionali funzionano regolarmente, ed i più celebri scrittori di diritto pubblico in Europa tengono fermo al principio che le circoscrizioni fanno parte della gerarchia territoriale, la quale è destinata a rappresentare e tutelare gl'interessi delle minori associazioni comprese nello Stato.

La gerarchia territoriale ha fini di altissima importanza, consistenti nel proteggere, conservare e promuovere la integrità e la molteplicità delle parti da un lato; e dall'altro nel ricondurre gli interessi divisi ad un solo ed unico interesse comune; rannodando i piccoli centri d'azione al centro unico e comune della sovranità nazionale. E questo grande negozio dello Stato, invece, in Italia è in balia degli interessi privati e degli interessi dei partiti politici.

Il primo Parlamento italiano, a cui il paese deve il suo ordinamento unitario e la sua costituzione in nazione, il primo e più glorioso Parlamento, quando discusse la legge dell'unificazione amministrativa, nel concedere al Governo i poteri necessari per modificare le circoscrizioni amministrative e giudiziarie, all'articolo secondo della legge 20 marzo 1865 si espresse così:

« È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle provincie e dei circondari quei mutamenti che son dettati da evidenti necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali specialmente interessati, nonchè il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e di diminuire le spese ».

La legge provinciale e comunale, quando si tratta di una semplice borgata o di una frazione di Comune da essere costituita in Comune distinto, prescrive che sia interrogato il Comune da cui si stacca la frazione, che sia

interrogato il Consiglio provinciale, che sia, in altri termini, fatto tutto ciò che la legge stessa prescrive in ordine alle condizioni reputate indispensabili per operare l'aggregazione di una borgata ad un Comune, o di costituirla in Comune distinto.

Cotesti fatti ed esempi erano divenuti una giurisprudenza politica e parlamentare fino al 1876.

Da quel tempo in poi all'azione del Governo è succeduta l'azione parlamentare.

Ma è poi esatto che la iniziativa parlamentare non abbia limiti di sorta? È poi vero che lo stesso Statuto accordi all'iniziativa parlamentare un campo senza confini?

Io non nego certamente che l'articolo 10 dello Statuto ammetta l'iniziativa parlamentare; ma contesto soltanto la portata, l'estensione che si è voluto e si vuole dare a cotesta iniziativa.

L'articolo 10 dello Statuto bisogna coordinarlo e metterlo in relazione dell'articolo 70, il quale dice così: « Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di legge ». Ed entrambi questi due articoli occorre metterli in relazione col 74, che dice così: « Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei Comuni e delle provincie sono regolate dalla legge »; cioè dalla legge organica, fondamentale, generale, comune a tutto il Regno, ma non da cento piccole leggi risguardanti ciascun Comune.

Io non credo che l'iniziativa parlamentare debba estendersi sino a modificare le leggi organiche; non so invero che cosa rimanga più al potere esecutivo se il freno delle leggi organiche gli sfugge dalle mani!

E questa illimitata iniziativa fu finalmente ben ponderata dalla stessa Camera dei Deputati pochi giorni fa. Essa vide che queste leggi parziali disordinavano anche le circoscrizioni elettorali, e l'onorevole Guardasigilli qui presente, che è stato il *Deus ex machina* della famosa legge elettorale ormai votata dall'altra Camera, l'onorevole Guardasigilli deve sapere che l'articolo 46 di quella legge stabilisce quanto appresso:

« I cambiamenti nelle circoscrizioni amministrative e giudiziarie dei Comuni, mandamenti, circondari e provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decen-

nale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita ». Si è così voluto preservare, se non altro, le povere circoscrizioni elettorali. Almeno prima di mutare le circoscrizioni si intendessero e si interrogassero le parti interessate! Ma niente di tutto questo. E difatti, i progetti di legge pervengono al Senato sforniti di qualunque indicazione, e chi vuole chiederle ha bisogno di durare una battaglia, ed insistere per avere una risposta dal Governo, che non dice niente, o che ripete quello che ha detto alla Camera dei Deputati. Tal cosa non so quanto sia conveniente, allorchè si scrive al Senato; il quale essendo il primo Corpo politico dello Stato, ed avendo le sue alte prerogative parlamentari, non ha bisogno di sapere quello che il Ministro o un Deputato ha detto nell'altro ramo del Parlamento.

In tal modo ci si presenta il progetto dell'aggregazione del Comune di Scerni in provincia di Chieti al mandamento di Casalbordino.

La Relazione loda e magnifica il distacco di Scerni dal mandamento di Gissi. Ma, domando io, la Relazione dice forse se il Comune di Gissi, che è la parte lesa, fu interrogato?

La Relazione ci fa sapere se vi furono proteste, e di che tenore, da parte del Comune di Gissi? Se furono consultati i Corpi giudiziari? Se il Consiglio di Stato fu richiesto del suo parere?

Niente di tutto questo. La Relazione afferma soltanto che il Comune di Scerni in provincia di Chieti chiede di essere aggregato al mandamento di Casalbordino. Le ragioni che si accampano per l'approvazione del progetto di legge sono queste: la via provinciale fra Scerni e Gissi è poco praticabile. (Poco praticabile una via provinciale!) Vi è però un'altra strada più breve, *ma è fuori mano*, dice la Relazione, *ed è lunga circa 30 chilometri*. La strada invece da Scerni a Casalbordino è più breve, più comoda, ed ecco tutto.

L'egregio Senatore Serra, Relatore dell'altro progetto per lo stabilimento definitivo della pretura nel Comune di Asso, in provincia di Como, lamenta anche lui l'andazzo della iniziativa parlamentare e con bellissime parole; ma delle proteste dei Comuni interessati non fa cenno.

Fu interrogato il Comune di Canzo? Furono

interrogati i Corpi giudiziari? Vi fu il parere del Consiglio di Stato?

Niente di tutto questo.

Intanto, io tengo per fermo che stia sotto gli sguardi di tutti i Senatori la protesta spedita ad ognuno di noi, con un promemoria del Comune di Canzo.

Mi permetta il Senato di leggere la sola protesta che è breve, ed è così concepita:

« Ill.mo signor Senatore,

« La Giunta municipale di Canzo, a tutela degli interessi del Comune da lei amministrato, aveva preparato pei Signori Deputati l'unito promemoria, nel quale vengono esposte le ragioni di diritto e di convenienza che consigliavano il rigetto della legge presentata nella seduta del 19 febbraio prossimo passato dall'onorevole Merzario, tendente a far dichiarare definitivamente stabilita in Asso, *suo Comune natio*, la pretura del mandamento di Canzo, ed a togliere a questo Comune il titolo e le prerogative di capoluogo di mandamento.

« Senonchè improvvisamente nella tornata pomeridiana del 6 aprile, ad onta della agitazione giustamente prodotta dagli affari di Tunisi, ed anzi forse approfittando dell'agitazione stessa, il signor Merzario ottenne dal Ministro Depretis la votazione di questo progetto di legge, su di cui la Camera dei Deputati si pronunciò, senza avere le necessarie cognizioni di fatto, le quali avrebbero dimostrato la inopportunità della legge stessa, e la inesattezza ed insussistenza delle circostanze accampate dall'onorevole Merzario per farla approvare.

« In tale stato di cose la Giunta sottoscritta crederebbe di mancare al dover suo se tralasciasse di far pervenire la sua voce alla S. V. Ill.ma, onde abbia a conoscere e valutare le ragioni che dimostrano la inopportunità, la ingiustizia ed i pericoli di quella *legge speciale fatta in danno di un solo Comune del Regno*.

« In ogni caso sarà di tranquillante soddisfazione alla sottoscritta il sapere che l'esame di quella legge avviene nel Senato con cognizione di causa, e che il voto di quel rispettabile Corpo politico sarà, come sempre, illuminato, giusto ed imparziale ».

E qui segue il *memorandum*, che ogni Senatore ha dovuto leggere.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° LUGLIO 1881

Viene l'aggregazione dei Comuni di Calatabiano e Fiumefreddo di Sicilia al mandamento di Giarre.

Io spero che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, del quale faccio parte anch'io, rappresentando il quarto Ufficio (e fui io che insistetti per avere i documenti), spero, dico, che l'onorevole Relatore vorrà leggere la protesta del Comune di Linguaglossa, e nello stesso tempo la lettera di risposta dell'onor. Guardasigilli alle domande che gli furono indirizzate.

Onorevoli Colleghi. Dopo questa rapida rassegna di fatti accaduti a proposito di simili progetti d'iniziativa parlamentare, che noi da un pezzo votiamo senza sufficiente cognizione di causa; dopo le insistenze fatte presso il Governo, dopo le tante raccomandazioni perchè voglia presentare un progetto generale per la modificazione delle circoscrizioni amministrative e giudiziarie, ovvero formolare dei singoli progetti secondo i bisogni ben constatati di singoli Comuni, poichè mai si è ottemperato a queste preghiere, a queste raccomandazioni, a questi avvisi, io opino che il mezzo più giusto, più legale e più dignitoso del Senato, onde metter fine a simili affari, sia quello di respingere questi progetti di legge...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore DE CESARE.... In quanto a me lo farò di certo: non ho votato gli altri progetti, non voterò nemmeno questi, e per le ragioni che ho avuto l'onore di sottoporre alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Io sono obbligato a distinguere la parte, dirò così, teorica del discorso dell'onorevole De Cesare dalla parte applicata ai progetti in discussione. E tanto più devo fare cotal distinzione, inquantochè, siccome i progetti riguardano tre distinte leggi, non credo perciò che si risponderebbe alle buone regole parlamentari accumulando in una discussione tutte le considerazioni teoriche e pratiche di reiezione, secondo il divisamento dell'onorevole De Cesare, o di accoglienza secondo il mio e, voglio sperare, della maggioranza del Senato.

Onde le mie brevi osservazioni non saranno particolari al progetto di legge che sarebbe

l'ultimo, intorno al quale l'onorevole Collega De Cesare mi invita a comunicazioni che farò ben volentieri al Senato, nè al secondo, che sarebbe quello del Mandamento di Asso, anzi nemmeno al primo, che riguarda Scerni, in provincia di Chieti.

Mi fermo invece alla teorica.

Chi fosse digiuno di diritto costituzionale e di diritto amministrativo, a giudicare dalle critiche contro i tre disegni di legge fatte dell'onorevole De Cesare, potrebbe essere indotto nell'errore di credere che una legge speciale, riferibile ad una data circoscrizione, presenti molto minori garanzie di una legge generale che, fissando le massime di un dato ordine di circoscrizioni, ne lasci l'applicazione all'autorità politica od amministrativa.

Spiego il mio concetto.

L'onorevole De Cesare fa voti perchè si faccia una legge generale; ma egli deve aver notato che anche i suoi Colleghi dell'Ufficio Centrale, a proposito del terzo dei progetti in discussione, si sono uniti a lui per fare i medesimi voti.

Però, quando avremo una legge generale, come ne sarà fatta l'applicazione? Indubbiamente secondo le norme che cotesta legge generale detterà.

Abbiamo un esempio nella legge del 1865, citata poco fa dallo stesso onorevole De Cesare. Essa è di carattere generalissimo, e riguarda tutto il Regno.

Abbiamo un altro esempio nella legge del 1875, particolare alla Sicilia, effetto delle proposte della Commissione d'inchiesta, relativo al riordinamento dei territori dei singoli Comuni dell'isola.

Or bene, coteste leggi determinano i modi secondo i quali si deve procedere dal Governo alle circoscrizioni; ed in base ed ai termini di tali leggi potrà avere effetto l'art. 176 della legge comunale e provinciale, il quale dice che il Consiglio provinciale « delibera a termini delle leggi sopra i cambiamenti proposti alla circoscrizione delle provincie, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni, e sulle designazioni dei capoluoghi ».

In base a quelle leggi e in armonia di altre, potrà o dovrà farsi luogo a sentire anche i Consigli comunali. Dirò pure che in conformità delle stesse leggi potrà o dovrà essere inteso il Con-

siglio di Stato, e saranno tenuti quei procedimenti necessari per garantire la giusta applicazione della massima legislativamente sancita.

Ora a me pare che l'onorevole De Cesare, a proposito di teorie, confonda l'applicazione di una legge più o meno generale delle circoscrizioni, con la legislativa determinazione di una singolare circoscrizione. Invece, penso vi sia una bella differenza, la quale è tutta a favore della seconda maniera, per la quale veruna legge prescrive anticipato avviso di Consigli di sorta. Nè il doversi la legge speciale ad iniziativa del Governo o ad iniziativa parlamentare, ha veruna importanza, chè scientificamente e praticamente non vi è alcuna differenza giuridica fra le due iniziative. Infatti, nella Camera dei Deputati, come nel Senato, interviene il Governo, e come, essendo esso iniziatore, può trovare oppugnatori i Deputati nella Camera elettiva, i Senatori nella Camera vitalizia, così, essendo iniziatori questi o quelli, può oppugnarne i disegni; e, quando la legge riceve la sanzione sovrana, il Governo ne diviene il suo ultimo fattore, e in faccia al paese, con indissolubile solidarietà con i due rami del Parlamento, ne assume la responsabilità.

Se una legge generale pertanto costituisce magistrato il Governo o una data autorità amministrativa per l'applicazione, è necessità assoluta che vi siano delle garanzie perchè la giustizia, in senso assoluto, e in senso distributivo, venga pienamente osservata. E qui è il caso di farsi obbligo dell'avviso del Consiglio provinciale, di quello del Consiglio di Stato, del voto o del parere dei Comuni interessati.

Tuttociò non è necessariamente richiesto nel sistema della legge speciale d'iniziativa parlamentare o governativa; ma rientra nel procedimento preventivo, inteso ad accertare fatti dei quali poi devono giudicare i due rami del Parlamento. Se la proposta, sia governativa, sia parlamentare, non è pienamente giustificata, si respinge; se è provata, e però se conforme a giustizia, si ammette; ma non si può invocare la necessità di pareri, che sono richiesti nei casi di applicazione di leggi, le quali prescrivendo circoscrizioni, ne delegano le singolari determinazioni al Governo.

Se l'onor. De Cesare si fosse unito all'onorevole nostro Collega Serra e all'Ufficio Centrale, che riferisce sopra il secondo dei pro-

getti di legge, dei quali egli anticipa la discussione; se si fosse unito ai suoi Colleghe dell'Ufficio Centrale che riferisce per terzo di quei progetti, nel far voto, e, secondo me, nell'augurare che una legge di carattere generale si presenti, egli avrebbe trovati consenzienti noi, e credo anche il Senato. Ma dal desiderio di una legge generale alla conclusione che, intanto, circoscrizioni per leggi speciali non si abbiano a fare, c'è tale distanza di logica, di giustizia, e dirò anche di buona politica, da lasciarmi la speranza che lo stesso onor. De Cesare se ne avveda, e allora confido non vorrà tenersi fermo nella pratica del suo sillogismo.

Vi furono invero, vi sono e vi saranno dei casi di così evidente ed indiscutibile giustizia e urgenza, che sarebbe del tutto ingiustificabile il ritardare a provvedere sino all'avvenimento, e, quello che è più difficile, sino alla esecuzione di una legge di carattere generalissimo.

La verità del mio assunto è stata apprezzata in tutti i tempi e da tutti i partiti. Difatti, giusto mentre si provvedeva nel 1865 in via generale alla riforma delle circoscrizioni, il capoluogo di una provincia della Sicilia, per ispeciale disposizione di legge, si passò da una in un'altra città.

Intanto la legge generale andò ineseguita; e nel 1877, per altra legge speciale, una provincia che dipendeva da una delle Corti di appello di Sicilia ad un'altra Corte venne aggregata.

Ma in quelli e altri casi, che non tutti sono di data posteriore al 18 marzo 1876, e perciò non rappresentano, come ha voluto supporre l'onor. De Cesare, una singolare politica amministrativa, che cosa si ha da vedere? Non altro che dei casi speciali nei quali si assuma che ragioni di economia, di giustizia, di sicurezza pubblica esigano che una innovazione sia fatta senza ulteriore ritardo.

Anche prima del 1876, e da parte di autorevolissimi rappresentanti nell'altro ramo del Parlamento, si erano fatte e ripetute proposte di singolari circoscrizioni, alcune delle quali hanno avuto effetto con qualche ritardo.

Ma se l'onorevole De Cesare teme dell'abuso dell'iniziativa parlamentare, deve però riconoscere che egli non può minimamente giustifi-

care la realtà dell'abuso. Invero, senza la scienza e la volontà dei due rami del Parlamento e del Governo del Re, non è possibile che una proposta sia tradotta in legge.

Ma egli, per trovare una qualche ragione, ha voluto fare una escursione nel campo pratico dei tre casi, oggi sottoposti all'esame del Senato. Io mi sono impegnato di non seguirlo su quel terreno, ma mi sia lecito osservare: Ha forse l'onorevole De Cesare rilevato che in uno solo almeno di questi tre progetti non sieno giustificati gli estremi di fatto, vale a dire gli interessi indiscutibili dal lato economico, morale e politico, cioè della giustizia e della sicurezza pubblica dei Comuni i quali vogliono mutate le loro circoscrizioni mandamentali?

Ci sono, è vero, le proteste dei rispettivi capoluoghi di mandamento, che non vogliono perdere la loro presente condizione. Ma che per ciò? Il fatto presente e il desiderio di perpetuarlo sono forse diritti inalienabili?

Io ho potuto vedere che in quei reclami non si mette in dubbio la realtà del fatto della maggior vicinanza dei Comuni richiedenti verso quelli ai quali vogliono unirsi.

Ma se è così, si compie forse la spogliazione di un legittimo diritto anziché un atto di giustizia? Forse ci saranno gli avvisi dei Consigli provinciali in riguardo; per uno dei tre progetti, che è quello pel quale riferisco, quell'avviso manca; vi hanno però per tutti le istanze e gli avvisi dei Consigli comunali interessati. Si dice non sono state intese le autorità giudiziarie e politiche. Ma come si può asserire questo dal momento che l'onorevole Guardasigilli, per qualcuno dei disegni di legge che sono all'odierna discussione, e propriamente per quello su cui riferisco, ha dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che ogni indagine fu ampiamente fatta?

A me pare dunque che fino a questo momento non furono accampate valide ragioni, per le quali si abbia a conservare qualcuna delle circoscrizioni che si vogliono variare. Furono manifestati dei semplici desiderî, e ancor noi vorremmo soddisfarli, ché ci stanno tanto a cuore i Comuni reclamanti quanto quelli richiedenti. Ma noi giudichiamo forse dei desiderî o degli interessi?

Io non mi dilungo sopra questa parte; ma quando abbiamo concorde l'altro ramo del Par-

lamento, sia anche per iniziativa di un semplice Deputato, la quale non è iniziativa privata, come dice l'on. De Cesare, ma è iniziativa parlamentare; quando vediamo concorde il Governo; quando sono accertati i fatti intorno ai quali non è mancata la discussione in base ai reclami arrivati al Parlamento o al Governo, a me pare che possiamo mettere da banda ogni ipotesi e possiamo limitarci, giovandoci degli elementi che abbiamo, a giudicare la mera e semplice questione di fatto a noi sottoposta.

Quanto al diritto, del resto, io mi fondo sullo Statuto, che riconosce, e nel caso pratico mette allo stesso livello, il diritto dell'iniziativa parlamentare o del Governo; mi fondo sulla contingenza che da 21 anni dacché l'Italia è, non abbiamo avuto attuabile, e molto meno attuata; alcuna legge di circoscrizione generale; nè è probabile, e l'on. De Cesare lo riconoscerà, che una legge tendente a risolvere migliaia di singole questioni, si possa far presto e più presto possa essere applicata.

Facciamo dunque quel poco di bene che a noi è possibile, col compiere tutte le singolari circoscrizioni che possano trovare favorevole suffragio. Le non molte che seguirono fin qui, e che non hanno dato luogo a doglianze, hanno soddisfatto invece legittimi interessi.

Contro i fatti accertati in appoggio alle leggi che discutiamo, non si hanno che desiderî o semplici asserzioni...

Senatore SERRA. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*... Onde voglio sperare che il Senato darà ad esse il suo favorevole suffragio come lo ha dato ad altre precedenti.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Serra.

Senatore SERRA. Poiché è piaciuto all'onorevole Collega De Cesare di chiamare in iscena me Relatore della legge per la pretura di Asso quando si discuteva la legge per il Comune di Scerni, io mi riservo di rispondere all'onorevole Collega quando, come Relatore, dovrò sostenere la proposta di legge, perchè sia definitivamente stabilita in Asso la sede della pretura medesima. Per adesso non credo sia il momento di rispondere.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.

Recandomi oggi in Senato per eventualmente discutere intorno ad aggregazioni di Comuni ad un mandamento diverso da quello in cui ora si trovano, non credevo certamente di udire suscitata una questione di diritto costituzionale, quale mi parve venisse ora posta dall'onor. Senatore De Cesare.

L'onor. Senatore De Cesare mette innanzi una specie di eccezione pregiudiziale contro tutti e tre i progetti di legge di separazione di Comuni da un mandamento e aggregazione ad un altro. Egli propone che tutti questi progetti siano complessivamente respinti perchè non crede che, mediante leggi d'iniziativa parlamentare, si possano modificare leggi organiche. Però io vedo che fortunatamente questi tre progetti di legge ebbero quasi tutti unanime il voto favorevole dell'Ufficio Centrale. Laonde, richiamandomi anche a quei precedenti che, se già non conoscessi, mi sarebbero ora rammentati dall'onorevole Senatore De Cesare, il quale non potè dissimulare che questa stessa Assemblea ha votato parecchie altre di simili aggregazioni proposte per iniziativa parlamentare, io credo che il Senato non vorrà ammettere coll'onorevole proponente che tutti questi progetti siano stati votati, come egli affermò, senza cognizione di causa.

Io credo anzi di rendere il dovuto omaggio a questa Assemblea, reputando invece ed affermando che essa li abbia votati con piena cognizione di causa, come con piena cognizione di causa ammetterà o respingerà quelli che sono al presente in discussione.

L'on. Senatore De Cesare sostiene che le modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie devono essere fatte complessivamente, e che il Governo deve esso farsi iniziatore di questa importante opera della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, della quale dichiarò di ammettere l'urgente necessità.

Ora, dacchè l'on. De Cesare ammette questa urgente necessità, io credo che dovrebbe essere il primo a far buon viso ai progetti di legge che ci stanno dinanzi, imperocchè l'onorevole De Cesare è troppo pratico di cose parlamentari per ignorare quali grandi ostacoli si oppongano ad una modificazione complessiva e generale delle circoscrizioni del Regno.

Per i gravi interessi che trovansi impegnati, non vi è opera legislativa così difficile

come questa. Ciò è tanto vero che perfino in un caso, che l'onor. De Cesare non può non ricordare, in cui era stata data facoltà al Governo, e precisamente al Ministero presieduto dall'on. Lanza nel 1865 di modificare queste circoscrizioni, il Ministero medesimo non credette doversi servire di questa facoltà, e non eseguì l'affidatogli incarico, appunto per le grandissime difficoltà che in questa opera s'incontrano.

Or dunque, se questa revisione generale delle circoscrizioni è così difficile a potersi compiere, perchè non faremo almeno quelle modificazioni speciali la cui necessità è più spiccata e più manifesta?

E tale è il caso di quelle intorno alle quali ora si discute. Fra esse infatti, come risulta dalla Relazione che tengo sott'occhio, avviene una in cui si tratta di un Comune, il quale è distante 43 chilometri all'incirca dal capoluogo di mandamento, a cui è aggregato, mentre dall'altro capoluogo di mandamento, a cui si propone di aggregarlo, è lontano 9 chilometri soltanto.

Dunque, indipendentemente anche da altre considerazioni, quando vi sono bisogni così urgenti, perchè, per il desiderio dell'ottimo, rinunciare a quel poco di bene che ci viene facilmente dato di effettuare?

Non posso poi dissimulare che mi è molto rincresciuto di sentir dire dall'onorevole De Cesare che le proposte di queste modificazioni di circoscrizioni si facciano per interessi privati e di partito.

No; non posso credere che l'iniziativa parlamentare si espliciti per servire ad interessi privati, e nemmeno ad interessi partigiani, e son certo che ciascun Deputato e ciascun Senatore proverebbe grandissima vergogna se, nel valersi di quest'alta prerogativa dell'iniziativa parlamentare, si sentisse spinto o determinato da interessi privati, od anche da convenienze di partito....

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'onorevole Senatore De Cesare domanda se si è chiesto il parere dei Consigli provinciali e comunali e del Consiglio di Stato.

Veramente dalle Relazioni che tengo sott'occhio mi risulta che questi pareri in alcuni casi non solo furono chiesti, ma furono anche dati

ripetutamente, poichè, per esempio, per l'aggregazione del Comune di Scerni al mandamento di Casalbordino, trovo che vi sono più deliberazioni unanimi del Consiglio provinciale.

Ora, quando vi sono deliberazioni unanimi del Consiglio provinciale, io chiedo quale più incontrastabile autorità si possa avere, quale più seria competenza invocare per pronunciarsi intorno alla opportunità della aggregazione che ci viene domandata.

L'onorevole Senatore De Cesare addusse poi un argomento che, a mio credere, prova completamente contro di lui.

Egli ci ricordò che la legge comunale e provinciale ha dato facoltà al Governo del Re di effettuare modificazioni alle circoscrizioni amministrative, ma soltanto sentiti i Consigli comunali e provinciali e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Quest'argomento mi pare, come dissi, che provi ad evidenza contro la tesi sostenuta dall'on. Senatore De Cesare, imperocchè quale significato hanno le citate disposizioni? Esse significano che sebbene secondo il diritto pubblico dei paesi liberi in generale, secondo le ordinarie norme costituzionali, le modificazioni delle circoscrizioni amministrative siano opera di competenza legislativa, pure presso di noi venne considerato così urgente il procedere alla modificazione di alcune circoscrizioni, che si credette dover prescindere perfino dalla legge, e si volle che il Governo avesse facoltà di farle esso stesso senza l'intervento del Parlamento, e così all'infuori della massima delle garentie, che è quella data da una legge.

Era dunque per questo caso, per il caso, cioè, in cui la facoltà di modificare le circoscrizioni era eccezionalmente accordata al potere esecutivo, che diveniva necessario di porre limiti e norme all'azione di questo, e che manifestavasi naturale la convenienza di sentire prima i pareri di Rappresentanze e Corpi amministrativi, i Consigli comunali, i Consigli provinciali, il Consiglio di Stato; ma non già quando è la legge stessa che stabilisce queste modificazioni, perchè allora, oltre al Re ed al suo Governo, v'intervengono i due rami del Parlamento, Senato e Camera elettiva, v'intervengono insomma tutti i poteri dello Stato, onde si svolge in tutta la sua pienezza l'onnipotenza parlamentare, e si

procede con metodo che presenta garentie maggiori e più sicure di ogni altro.

E poichè si parla della convenienza di interrogare i Comuni, nel Parlamento non sono tutti i Comuni, tutti gli interessi rappresentati per mezzo dei loro legittimi mandatari?

D'altra parte, questi Comuni, come ben disse l'onorevole mio amico Majorana-Calatabiano, hanno facoltà di far sentire la loro voce al Parlamento valendosi del diritto di petizione, volgendosi sì all'una che all'altra Camera, cosicchè possono interamente far sentire i loro bisogni, i loro desiderî, le loro aspirazioni; tant'è che di queste aspirazioni e di questi desiderî si è oggi reso interprete l'onorevole De Cesare dando lettura di una istanza del Consiglio comunale di Canzo.

Non è più ammissibile che si voglia attribuire all'opera di un solo Deputato quanto è opera collettiva di tutta la Camera, poichè quel progetto di legge che il Comune di Canzo stranamente fa dipendere dalla volontà di un Deputato, ebbe l'unanime adesione di tutti gli Uffici, nonchè di tutti i Commissari eletti dagli Uffici medesimi; e se l'onorevole De Cesare, il quale ha pur detto che questi progetti dipendono da ragioni di partito, percorre i nomi de' Commissari medesimi, si avvedrà dell'errore in cui è incorso, perchè troverà appunto dei nomi che appartengono a diversi ed opposti partiti.

Osservo poi che fu più volte autorevolmente riconosciuto essere di gran lunga preferibile di procedere alla modificazione delle circoscrizioni, non già col metodo di cui parla l'onorevole Senatore De Cesare, cioè in seguito a facoltà attribuite al Governo del Re, ma bensì colle forme solenni di una legge.

Io ricordo infatti che, trattandosi appunto di circoscrizioni giudiziarie, un uomo che onorò questa Assemblea, il compianto Senatore De Foresta, in occasione d'un progetto di legge con cui proponevasi di affidare al Governo la facoltà di modificare tali circoscrizioni pubblicò uno scritto pregevolissimo nel quale sostenne dover venire riservata esclusivamente al Parlamento l'opera di modificazione delle circoscrizioni giudiziarie, perchè appunto nel Parlamento hanno modo di far sentire la propria voce tutti gli interessati per mezzo dei loro legittimi rappresentanti.

L'onorevole De Cesare volle pure, a sostegno

della sua tesi, mettere innanzi una disposizione del progetto di riforma elettorale, che, non so per quale motivo, egli chiamò *famoso*....

Senatore DE CESARE. Lo dirò quando si discuterà in Senato.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Sta bene; ma per ora almeno mi sia lecito dichiarare che non so comprendere perchè lo chiami *famoso*.

Egli adunque parlò della disposizione di un articolo del predetto disegno di legge, articolo nel quale è detto che quando si facciano delle modificazioni alle circoscrizioni amministrative o giudiziarie, queste non debbono aver effetto nei rapporti elettorali.

Ora, questa stessa disposizione dimostra come si presuma che dal legislatore procedasi a successive modificazioni nelle circoscrizioni amministrative e giudiziarie, modificazioni riguardo alle quali era ben giusto di stabilire ch'esse non debbano aver effetto nei rapporti elettorali. Questi ultimi infatti sono di un'indole così delicata e gelosa, che in generale tutti gli Stati liberi ne riservano gli ordinamenti al potere legislativo.

Ed io pure tanto son profondamente convinto che debba essere riservato al potere legislativo l'ordinamento delle circoscrizioni elettorali, che, appunto nella recente discussione della legge elettorale, essendo stato proposto dall'onorevole Deputato Vacchelli di dar facoltà al Governo di modificare in alcune provincie le circoscrizioni elettorali, io, pur ringraziando il proponente della fiducia grandissima che con tale mozione dimostrava di avere nel Ministero, dichiarai di non accettare la proposta disposizione, perchè ritenevo, come ritengo, essere opera essenzialmente legislativa ogni formazione e modificazione di circoscrizioni elettorali.

Veda dunque l'onorevole De Cesare quanto il Governo reputi essere più cauto il sistema di procedere nel caso di circoscrizioni colle forme e le guarentigie di una legge, anzichè col sistema vagheggiato dall'onorevole De Cesare, e cioè, come si è fatto colla legge comunale e provinciale, in virtù di speciali facoltà da conferirsi al Ministero.

Infine, quanto alle comunicazioni che mi onorai di fare all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il Senatore Majorana-Calatabiano, io gli dissi che era disposto a dargli, com'era

d'altronde mio dovere, tutti gli schiarimenti che mi avesse chiesti, ed infatti ho pienamente conformato le mie comunicazioni ai desiderî di lui.

Dopo queste spiegazioni non ho altro a dire.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. L'onor. Guardasigilli attribui a me di aver detto che in possesso di questa materia sono oramai i partiti politici e gl'interessi privati. Tengo a dichiarare che esprimendo un tale giudizio, io non feci che desumerlo dalle proteste dei Comuni interessati, i quali non sono stati mai uditi o interrogati da chicchessia.

Quando l'on. Guardasigilli udirà la protesta di Linguaglossa, vedrà che vi sono consacrate queste parole: « Il mutamento avviene per intrighi elettorali... »

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. È una asserzione!...

Senatore DE CESARE. ... Per conseguenza io non ho fatto che riferire quello che è detto nelle proteste. La colpa, per quanto io la veggo, è questa: che non s'interrogano i Comuni offesi e che non mai nei progetti della Camera elettiva, nè in questi che ci sono proposti, è detta una sola parola della esistenza di richiami e di proteste contro le proposte per modificazioni alle circoscrizioni delle quali si tratta, nè è detto nulla dei motivi per i quali si crede di ammetterle, contrariamente alle ragioni degli interessati che vi si oppongono.

Di tutto ciò, dei veri motivi che debbono servire di fondamento alla legge, non si fa mai parola.

Si chiegga alla Segreteria del Senato, alla Presidenza stessa, se mai arriva un solo progetto corredato di documenti tanto a favore, che contro la proposta di legge. Nulla. Tutti i progetti sono così formulati: Il Comune B è aggregato al mandamento C.

A corredo del progetto si manda la relazione presentata alla Camera dei Deputati, dalla quale si cava poi la relazione da fare al Senato, e molte volte la si copia alla lettera.

Invece, io porto un'altra opinione su questo, e quindi sostengo che il valore e la bontà di una legge emanano dai giusti motivi sui quali è fondata.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° LUGLIO 1881

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Il Comune di Scerni, in provincia di Chieti, cessa di far parte del mandamento di Gissi, ed è aggregato al mandamento di Casalbordino per tutti i rapporti amministrativi e giudiziari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreto Reale alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Ora si procede all'altro progetto di legge relativo allo *stabilimento definitivo della pretura nel comune di Asso, provincia di Como*.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del seguente articolo unico:

Articolo unico

La pretura che ora ha sede nel comune di Asso, provincia di Como, è stabilita definitivamente in esso comune, il quale avrà titolo e le attribuzioni di capoluogo del rispettivo mandamento.

Il Governo del Re è incaricato della esecuzione di questa legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore SERRA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA, *Relatore*. Essendo piaciuto all'onorevole Collega ed amico Senatore De Cesare di chiamarmi in iscena quando si discusse sulla legge dell'aggregazione del Comune di Scerni, dichiarai allora che mi riservavo di rispondergli quando si sarebbe discusso il pro-

getto di legge riguardante i Comuni di Asso e di Canzo.

Nella Relazione che ebbi ad estendere per commissione dell'Ufficio Centrale, io mi sono limitato a riferirmi a quella della Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

In essa infatti sono con molta chiarezza ed ordine svolte tutte le ragioni di fatto e di diritto che suffragano la domanda del Comune di Asso, e giustificano la presentazione di questo progetto di legge.

L'onorevole De Cesare che lo combatte, ha letto una petizione presentata al Senato per parte del Comune di Canzo.

Ma io credo che l'onorevole De Cesare avrà veduto anch'egli la risposta che a quella protesta ha fatto il Comune di Asso, e che è stata distribuita a tutti i Senatori.

Ora, quando il Comune di Canzo dice che fu opera di Deputati, che fu intrigo elettorale quello che promosse la presentazione di questo progetto di legge, il Comune di Asso dal suo canto contrappone che chi prese l'iniziativa della presentazione di questo progetto di legge non fece altro che assecondare le deliberazioni, non solo del Consiglio comunale di Asso, ma anche del Consiglio provinciale di Como, i quali si fecero interpreti non solo di quel Consiglio e di quel Comune, ma di altri ancora dello stesso mandamento.

Del resto, molte delle osservazioni che l'onorevole De Cesare ha fatto a proposito delle altre due leggi che si sono presentate in questo medesimo senso, non possono applicarsi nè punto nè poco a questa legge di cui sono relatore.

L'onorevole De Cesare ha detto che io per il primo lamentavo questa specie di libidine, dirò così, di proposte per modificazioni parziali alle circoscrizioni giudiziarie, ed ha ragione. Io in questo mi associo alla sua maniera di pensare; ma, intendiamoci bene, non in modo assoluto; non in senso cioè che debba respingersi qualunque progetto di legge di parziale modificazione di circoscrizione solo perchè è desiderio generale che vi sia una circoscrizione completa in tutto lo Stato.

Ma quanto sia, non dico difficile, non dico poco probabile, ma quasi impossibile che il Governo venga a presentare e a fare discutere ed approvare un progetto di circoscri-

zione generale del Regno, e non solo nei rispetti giudiziari, ma anche nei rispetti amministrativi, perchè per mia opinione queste modificazioni dovrebbero andare di conserva, e aggiungo, non solo giudiziarie ed amministrative, ma anche militari; quanto, dico, ciò sia, non solo difficile, ma poco probabile, e quasi impossibile è cosa che non sfugge ad alcuno, e l'onorevole Guardasigilli lo ha evidentemente dimostrato. Ma è vero o non è vero che inconvenienti, e gravissimi inconvenienti, esistono in forza della circoscrizione attuale? Io non aggiungerò parola a ciò che così bene ha detto il signor Ministro. Ora, perchè non vi è possibilità di far approvare una legge di circoscrizioni generali, noi ci toglieremo il mezzo di provvedere a inconvenienti staccati con provvedimenti particolari?

Mi pare che non sia questo nè ragionevole, nè giusto nell'interesse generale, e lo è anche meno nel caso del quale discutiamo. Io non ripeterò ciò che ognuno di voi può aver letto, non dico nella mia brevissima relazione, ma nella più diffusa ed assai pregevole della Commissione dell'altra Camera.

Esaminiamo come le cose stanno in linea di fatto.

Il Comune d'Asso da secoli, non da anni, non soltanto è capoluogo della pretura, ma lo è di tutti gli altri uffici di diversa specie e natura: governativi, amministrativi, militari; là c'è telegrafo, registro, ufficio di posta; in una parola, ci sono tutti gli uffici pubblici.

Nel 1859, in tempo di pieni poteri, si fece la circoscrizione giudiziaria delle provincie lombarde; la tabella di circoscrizione, debbo dichiararlo, pur rispettando la compianta memoria dell'autore, fu fatta con poca ponderazione.

In quella tabella fu scritto: « Canzo capoluogo della pretura », mentre la pretura, come ho già detto, da secoli esisteva in Asso.

A vedere quest'iscrizione nella tabella, immediatamente il Comune d'Asso è ricorso, lamentandosi dell'errore che lo privava della pretura ivi residente da secoli. E l'errore fu immediatamente corretto nell'unico modo consentito dalle circostanze, vale a dire, con una dichiarazione del Governo, che: « la pretura continuerà, *per ora*, a rimanere in Asso ».

Il comune di Canzo, tra perchè nella tabella

era iscritto il suo nome, tra perchè con quella clausola limitativa di tempo « per ora » si era provveduto a rimediare l'errore, accampò subito le sue pretese perchè, come era scritto nella tabella, il capoluogo della pretura d'Asso fosse trasferito a Canzo.

Asso, dal canto suo, sostenne le proprie ragioni, e ricorse al Governo, il quale consultò il Consiglio provinciale di Como, e sentì la massima parte dei Comuni che compongono quel Mandamento, e mentre il Consiglio provinciale, in data 2 novembre 1860, fu quasi unanime nel dare ragione al Comune di Asso, la massima parte degli altri Comuni opinarono in senso conforme.

Per allora le cose rimasero com'erano; la pretura continua, da venti anni in qua, come prima, a risiedere in Asso. Questo Comune ha fatto spese per acquisto di locali, per provviste di mobiglio, con la certezza che la pretura continuasse sempre ad aver sua sede in esso. Ma il Comune di Canzo risuscita nuovamente le sue pretese, appoggiandosi alla erronea iscrizione nella tabella annessa alla legge dell'anno 1859 ed alla clausola limitativa contenuta nel provvedimento ministeriale che correggeva l'errore.

Al cospetto delle risuscitate pretese di Canzo il Comune di Asso insiste perchè sia d'una volta tolto ogni equivoco e per mezzo della legge in discussione si corregga l'errore incorso quando fu compilata e pubblicata la tabella primitiva.

Come il Senato vede, qui non si tratta di una di quelle tante proposte di parziale mutamento di circoscrizione giudiziaria contro le quali l'onorevole De Cesare alza, e con ragione, la sua voce eloquente.

Qui non si tratta di togliere la sede della Pretura dal Comune A, per metterla nel Comune B; non si tratta di disgregare dalla medesima uno o più Comuni per aggregarli ad un Mandamento diverso.

Invece le cose rimarranno così quali sono da tempo immemorabile; sicchè, quando pure potesse farsi la circoscrizione generale che è nei desideri miei tanto quanto in quelli dell'onorevole De Cesare, la nuova legge troverà la Pretura di Asso nelle condizioni stesse nelle quali si trova da secoli, così nel rispetto del

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° LUGLIO 1881

capoluogo come in quelle dei Comuni che ne dipendono.

In una parola si tratta puramente di correggere con una legge l'errore commesso colla legge precedente, ed io, a nome dell'Ufficio Centrale, prego il Senato di voler accogliere con favore l'attuale progetto.

PRESIDENTE. Se niun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Trattandosi di articolo unico, verrà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del progetto successivamente inscritto all'ordine del giorno:

« Aggregazione dei Comuni di Calatabiano e Fiumefreddo di Sicilia al Mandamento di Giarre ».

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura degli articoli del progetto.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. L'onorevole Senatore De Cesare desidera che si dia notizia al Senato di una petizione del Comune di Linguaglossa relativa al progetto di legge che discutiamo.

Questo era nel dovere dell'Ufficio Centrale, il quale riferirà ancora sopra altre petizioni e documenti pervenutigli. Soggiungo che, malgrado i reclami, i voti dell'Ufficio Centrale restano fermi per l'accoglienza del progetto di legge votato dall'altro ramo del Parlamento.

Dirò, intanto, come il Municipio del Comune di Linguaglossa reclami contro il progetto di legge votato dall'altro ramo del Parlamento.

« Interprete, è scritto nel reclamo, dell'opinione di tutti i cittadini, osa alzare la sua umile voce all'alta Camera del Parlamento Nazionale da cui spera un atto di giustizia ».

Voglio alla mia volta sperare dall'onorevole De Cesare non pretenda che io legga tutte le petizioni, chè temerei di annoiare il Senato; ma se egli lo pretendesse io lo inviterei a volerlo fare da sè stesso. Però credo un dovere il leggere la conclusione di quella accennata

« Una sola voce, è detto in essa, corre

per le bocche di tutti. Speriamo nell'alto senno del Senato. E noi rappresentanti del Comune (Linguaglossa) trasmettiamo tal voce al più nobile Consesso del Regno.

« Speriamo che in Senato il progetto di legge sia discusso nel suo merito intrinseco, poichè, se tanto accade, esso sarà respinto. Noi non possiamo difenderci adeguatamente, quando Giarre ci assale; i suoi cittadini sono molto potenti e temuti ».

L'Ufficio Centrale non si è avveduto finora di alcuna potenza o influenza di Giarre, anzi non se ne ha alcuna domanda.

A lato di questa petizione ci sono due telegrammi: uno della Giunta comunale di Calatabiano, e l'altro della Giunta comunale di Fiumefreddo.

Ne leggerò uno:

« Preghiamo voglia ordinare trasmissione presente rispettosa petizione Ufficio Centrale per aggregazione questo Comune mandamento Giarre. Tale aggregazione, fu concorde, persistente, unanime voto questa popolazione fino dal 1838, ripetuto nel 1860-1861, fin'oggi; interpretato moltissimi deliberati Consiglio comunale, Giunta, istanze totalità proprietari terreni, richiesta esigenze giustizia pubblica sicurezza, interessi sacrosanti popolazione. Consiglio comunale confida Senato voglia affrettare suo favorevole suffragio.

« *La Giunta Municipale*

« GAETANO RAINERI

« FILIPPO LEO

« GIOVANNI LAROSA, *Sindaco*.

« *A Sua Eccellenza Presidente
Senato Roma* ».

L'altro è quasi simile, e perciò mi dispenso di leggerlo.

Dei documenti trasmessi dalla Segreteria della Camera dei Deputati farò solo brevissimo accenno.

C'è la petizione del 7 febbraio 1881 del Comune di Fiumefreddo che si potrebbe leggere; ma è sempre nel senso del progetto di legge votato dalla Camera.

Ve n'è una dell'8 febbraio del 1881 del Comune di Calatabiano. Ve n'è altra firmata da più centinaia d'individui, che saranno forse il

maggior numero di coloro che sanno leggere e scrivere tra' proprietari e cittadini di Calatabiano: è in data del 24 marzo 1881.

Vi è un reclamo della rappresentanza del Municipio di Linguaglossa, il quale ha la data del 22 febbraio; e c'è una memoria a stampa dei due Municipi di Fiumefreddo e di Calatabiano.

Io credo che, dopo le osservazioni che furono fatte nella discussione generale sui tre progetti, non occorra che l'Ufficio Centrale ritorni a parlare sul merito di questa legge, per la quale l'Ufficio stesso propose e persiste nel proporre il voto favorevole.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Io sono ben lontano dalla teoria che ha sostenuta l'onorevole amico mio, il Senatore De Cesare, cioè a dire che non si possano mutare le circoscrizioni giudiziarie con una legge d'iniziativa parlamentare. Si devono mutare per legge. Questa è una legge come tutte le altre, e perciò a me pare che si possa benissimo farlo.

Detto questo, non debbo tacere che negli Uffici del Senato, ogni volta che si sono presentate proposte di leggi per iniziativa parlamentare relative a cambiamenti di circoscrizioni territoriali, sia giudiziarie, sia amministrative, in generale gli Uffici le hanno accettate con una certa ripugnanza, perchè, com'io credo, era tra noi generale l'opinione che bisognasse esaminare largamente questa materia delle circoscrizioni, le quali in un caso possono presentare un vantaggio, mentre possono nuocere in un altro.

Credo che anche negli Uffici Centrali, presentandosi talvolta un parere favorevole, si sia fatto osservare che bisognerebbe andare molto a rilento nel seguire questa via. E veramente non so se una breve discussione in uno dei due rami del Parlamento possa supplire a un esame profondo di tutte le condizioni che possono modificare il giudizio che si presenta.

All'onorevole Guardasigilli, il quale può essermi maestro, come in molte altre cose, anche in diritto costituzionale, è sfuggito un *lapsus linguae*. Egli ha detto che nelle discussioni relative a simili affari posson presentar loro osservazioni i Deputati rappresentanti dei Comuni interessati pro e contro.

Ora, io credo che i Deputati nella Camera rappresentino l'Italia e non i loro Comuni. Laonde quello del signor Ministro mi è parso davvero un *lapsus linguae*.

Certamente si deve andare con molta parsimonia nel fare queste modificazioni. Però non può dirsi che di modificazioni non se ne debbano mai fare se non generali; sarebbe un errore, perchè, quando vi è un inconveniente che si tocca con mano, sarà pur sempre bene il correggerlo.

La maggior parte delle circoscrizioni attuali sono sbagliate, ed inoltre, colla trasformazione che felicemente subisce l'Italia adesso, per le promosse opere pubbliche, le relazioni e le comunicazioni tra un paese e l'altro, si cambiano continuamente.

Basta una nuova ferrovia a rendere facili quelle comunicazioni che prima erano difficili, ed a rendere preferibili le vie che un tempo riuscivano comparativamente più lunghe.

Io credo che nei casi, nei quali sia evidente il vantaggio della proposta mutazione, non ci possa, non ci debba essere nessun ritegno a consentirla.

E nel caso presente la topografia è quella che decide la questione.

Noi tutti sappiamo quale è la distanza dai Comuni di Calatabiano e di Fiumefreddo a quello di Linguaglossa e quale è la distanza che li separa da Giarre.

Chi non è stato sul posto può vederlo dalle carte topografiche dello Stato maggiore.

Da un lato, fra i detti Comuni e Giarre non intercede che un breve tratto di ferrovia. Dall'altro lato invece v'ha una grandissima distanza ed una strada erta che deve salire fino a 600 e più metri sul livello del mare. Per cui mi pare che in questo caso non sia da mettere in dubbio l'utilità del progetto di legge, ed io prego il Senato di accettarlo come è proposto nella Relazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione speciale degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1882 i comuni di Calatabiano e Fiumefreddo di Sicilia, provincia di Catania,

saranno staccati dal mandamento di Linguaglossa ed aggregati a quello di Giarre.

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo, sorga. (Approvato).

Art. 2.

I Ministri della Giustizia e dell'Interno, sono incaricati dell'esecuzione della presente legge. (Approvato).

Presentazione di un progetto di legge:

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro della Marina ha facoltà di parlare.

ACTON, *Ministro della Marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'ammobigliamento dell'Accademia navale di Livorno.

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Il signor Ministro domanda che questo progetto di legge sia dichiarato d'urgenza.

Se nessuno fa opposizione, l'urgenza s'intende decretata.

Sono pregati i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I Senatori Segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Lo spoglio delle urne dimostra che sono sessanta i votanti. Per conseguenza le votazioni sono nulle per difetto di numero.

Domani alle ore due riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Spesa straordinaria pel Congresso e per la Mostra Internazionale di geografia che si terranno a Venezia nel 1881;

Aggregazione del Comune di Palombaro al Mandamento di Casoli;

Spesa per l'ammobigliamento dell'Accademia navale di Livorno.

Alle ore tre pomeridiane seduta pubblica.

1. Rinnovamento delle votazioni per la nomina di due membri alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, in surrogazione del Senatore Arese, defunto, e del Senatore Torelli, dimissionario; per la nomina di un Commissario alla Giunta d'Inchiesta per la marina mercantile, in surrogazione del Senatore Giovanola, dimissionario; e sopra i seguenti progetti di legge:

Attuazione nell'interno del Regno del servizio dei pacchi postali non eccedenti il peso di tre chilogrammi ed il volume di 20 decimetri cubici;

Convenzione dell'Unione universale delle Poste per lo scambio dei piccoli pacchi postali senza dichiarazione di valore;

Leva militare sui giovani nati nell'anno 1861;

Contratto di permuta di un tratto di terreno di proprietà del Comune di Savona con altro demaniale;

Convalidazione di Decreto Reale di prelevamento dal fondo per le spese imprevedute per l'anno 1880.

2. votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Aggregazione del Comune di Scerni in Provincia di Chieti al Mandamento di Casalbordino;

Stabilimento definitivo della Pretura nel Comune d'Asso, Provincia di Como;

Aggregazione dei Comuni di Calatabiano e Fiumefreddo di Sicilia al Mandamento di Giarre.

3. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato, per gli esercizi 1875, 1876, 1877 e 1878;

Estensione della legge 7 febbraio 1865 ai militari del R. Esercito giubilati anteriormente a quella legge.

4. Interpellanza del Senatore Pantaleoni al Presidente del Consiglio dei Ministri, sull'indirizzo della politica interna.

La seduta è sciolta (ore 6).